

Rep. n. _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CITTÁ DI SCAFATI

(Prov. di Salerno)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOCARROZZERIA PER ACSE SPA

(CIG: 66577748E7)

L'anno 2016. il mese di il giorno ... con la presente scrittura

....., tra

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via Diaz 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione in data 02.10.2014 e del di seguito

indicata come "Committente", da una parte

e

la dittal , con sede legale in via, ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di, al

n° REA, partita IVA.C.F., nella

persona del Sig., nato a il

....., e residente in alla via, ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

comunicazioni: via,,tel.

e fax:, email:	
	seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.	
	si conviene quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa –	
	Le premesse costituiscono patto.	
	L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (CIG:	
	66577748E7), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il	
L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio del massimo ribasso	
	sul prezzo unitario a base d'asta , ai sensi dell'art. 82 del DLgs 163/06, giusta	
	determina di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del	
– prot....., per il servizio di	
	
	L'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatoreè stata dichiarata efficace	
	con determina del Direttore Generale prot. n° del Non	
	risulta pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso l'aggiudicazione	
	definitiva ed il termine dilatorioè scaduto, ai sensi, rispettivamente, dei commi	
	10-ter e 10 dell'art. 11 del DLgs 163/2006.	
	Art. 2 - Oggetto –	
	L'appaltatore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei	
	mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a espletare il servizio di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria autocarrozzeria mezzi aziendali ACSE	
	Spa. Il servizio di manutenzione di che trattasi prevede tutti gli interventi di	
	riparazione e/o sostituzione pezzi sull'apparato:	
	Carrozzeria (specchi retrovisori, paraurti, accessori di carrozzeria,	
	barre paraincastro,	

	sportelli, lamierati, cristalli, ecc.).	
	degli automezzi ACSE Spa.	
	Sono esclusi i lavori di carpenteria pesante sulle attrezzature degli automezzi,	
	quali le compattazioni.	
	Possono essere invece inclusi lavori di manutenzione semplice alle vasche ed	
	alle altre simili attrezzature degli automezzi.	
	È inclusa nel servizio, senza oneri aggiuntivi, il controllo tecnico periodico	
	degli automezzi di cui all'allegato 1 ai fini della revisione degli stessi,	
	secondo quanto stabilito dal vigente "Codice della strada". La manutenzione	
	degli automezzi è suddivisa in ordinaria e straordinaria. Ciascuna di essa può	
	definirsi programmata ed urgente.	
	MANUTENZIONE ORDINARIA	
	La manutenzione ordinaria comprende tutti quegli interventi di modesta entità	
	che prevedono anche la sostituzione di piccoli pezzi di ricambio, ma che non	
	interessano la riparazione e/o revisione dei suddetti apparati nel loro	
	complesso, e che si rendono necessari per la sicurezza stradale e la durabilità	
	dell'automezzo stesso.	
	Essa è disciplinata esclusivamente attraverso la compilazione del buono	
	d'ordine.	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	La manutenzione straordinaria invece attiene a tutta la rimanente parte di	
	interventi che possono condurre anche alla sostituzione totale degli apparati	
	su indicati. Essa è disciplinata attraverso il preventivo di spesa e	
	successivamente del buono d'ordine.	
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	

	Tutti gli interventi manutentivi programmati devono risultare dalla scheda di	
	ogni automezzo che sarà compilata a cura della ditta aggiudicataria.	
	MANUTENZIONE URGENTE	
	Gli interventi urgenti invece, ancorché relativi ad automezzi non in panne,	
	sono richiesti per fatti imprevisti ed imprevedibili, non procrastinabili per	
	esigenza di servizio.	
	I suddetti interventi urgenti quando attengono alla manutenzione ordinaria	
	possono essere richiesti anche in sito, per assicurare la funzionalità urgente	
	dell'automezzo anche per cause di servizio.	
	Il suo intervento deve essere assicurato nell'orario ordinario di lavoro, entro	
	sessanta minuti dalla chiamata. Per questa tipologia di interventi in sito, oltre	
	al costo della riparazione, sarà corrisposto un rimborso per costo di chiamata	
	pari al costo chilometrico (andata e ritorno) indicato in offerta per il servizio	
	di recupero.	
	RITIRO E CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI	
	Il ritiro dell'automezzo da riparare e la relativa consegna dopo la riparazione,	
	presso l'autoparco del committente, deve avvenire a cure e spese	
	dell'appaltatore, con personale abilitato alla guida dello specifico automezzo,	
	sotto la propria responsabilità, esonerando il committente da qualsiasi	
	responsabilità a riguardo, sia durante il trasporto che durante la permanenza	
	nel centro di riparazione.	
	Il ritiro dell'automezzo dovrà avvenire entro le due ore dalla chiamata, la cui	
	riparazione dovrà avvenire in tempi congrui.	
	SERVIZIO DI SOCCORSO	

	Questo servizio prevede l'intervento di soccorso degli automezzi in pannes in	
	qualsiasi luogo gli stessi si dovessero trovare per avarie, guasti, incidenti, etc.	
	al di fuori dell'autoparco del committente.	
	L'intervento deve mirare in primis a riavviare l'automezzo per riabilitarlo alle	
	sue ordinarie funzioni, ovvero se ciò non fosse possibile, a rimorchiarlo o	
	trasportarlo con apposito automezzo presso il centro di autoriparazione	
	dell'appaltatore. Per il solo onere del soccorso con trasporto dell'automezzo	
	in pannes, con esclusione dell'intervento di riparazione che verrà liquidato	
	secondo i rispettivi canoni, si applicherà l'apposita tariffa calcolando il	
	percorso di andata e ritorno dal luogo dell'intervento dal centro di	
	autoriparazione dell'appaltatore. Se non v'è trasporto dell'automezzo non si	
	applicherà alcuna tariffa se non l'onere della manutenzione effettuata.	
	Autorizzazione preventiva agli interventi	
	Tutti gli interventi oggetto del presente appalto, con la sola eccezione del	
	soccorso stradale, saranno autorizzati previamente con disposizione scritta	
	(Buono d'Ordine) da personale della stazione appaltante che sarà formalmente	
	comunicato all'aggiudicatario.	
	Le prestazioni espletate senza che sia stato trasmesso o esibito il relativo	
	buono d'ordine non si intendono autorizzate e non danno diritto al pagamento	
	della prestazione eseguita.	
	Qualora sia necessario operare degli interventi non indicati nella disposizione	
	di cui al precedente articolo, dovrà essere data comunicazione per la previa	
	autorizzazione all'esecuzione. I tempi di riparazione e manutenzione	
	dovranno essere rispettosi di ogni sollecitudine e conformi agli standard	
	correnti, fermo restando quelli massimi indicati altrove.	

	Esecuzione e garanzia degli interventi	
	L'esecuzione dei lavori deve essere svolta a regola d'arte, impiegando i	
	migliori materiali presenti sul mercato ed i pezzi di ricambio originali o di	
	qualità corrispondente.	
	Il committente può richiedere la restituzione dei pezzi di ricambio guasti e	
	sostituiti dell'automezzo riparato, ovvero di altra documentazione a sostegno	
	dell'effettiva sostituzione e riparazione di organi e attrezzature sostituite	
	dell'automezzo.	
	La garanzia delle riparazioni effettuate deve essere non inferiore a sei mesi,	
	decorrente dalla data di consegna dell'automezzo riparato.	
	In caso di ripetizione del guasto riparato l'appaltatore è tenuto a ripararlo a	
	sue spese.	
	La cauzione definitiva verrà svincolata trascorsi sei mesi dall'ultimazione del	
	contratto per garantire le ultime riparazioni effettuate, salvo che il direttore di	
	esecuzione non ritenga che esse non abbiano comportato sostituzioni di organi	
	importanti e che la stessa possa essere anticipatamente svincolata.	
	PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI	
	Per pezzi di ricambio originali si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è	
	la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e	
	che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione	
	forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio	
	dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla	
	medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova	
	contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il	
	produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde	
	a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione	

e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ CORRISPONDENTE

Per pezzi di ricambio di qualità corrispondente si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione.

Sul seguente servizio non è riconosciuto il diritto di privativa.

Art. 3 – Durata del contratto –

Il contratto avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data della lettera di commessa. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 del DLgs 163/2006 ricorrendo gli estremi della tutela dell'interesse pubblico. La durata del servizio può essere superiore a quella fissata, se per esigenze del committente i corrispettivi degli interventi programmati o richiesti di volta in volta per assolvere alle finalità di servizio pubblico espletato dal committente stesso non esauriscono l'importo contrattuale nel tempo contrattuale previsto. La durata pertanto si ritiene procrastinata fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Il limite della maggiore durata non può essere superiore ad un anno. Viceversa la durata del contratto può essere inferiore a quella prevista nel caso in cui il committente non risulti più affidatario del servizio del ciclo dei rifiuti ovvero per esaurimento dell'importo contrattuale. In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata conclusione del contratto. E' vietato il rinnovo

	tacito, è ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art.125, co. 10, lett c) del	
	DLgs 163/06.	
	Art. 4 - Corrispettivo –	
	L'importo stabilito per il servizio di fornitura oggetto del presente contratto, è	
	di € 60.000,00.. (euro sessantamila..) oltre IVA del 22%, compresi gli oneri	
	per la sicurezza calcolati in € 950,00 oltre IVA.	
	La tipologia contrattuale è quella del "contratto aperto" essendo l'appalto a	
	misura.	
	Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –	
	Il corrispettivo di cui al precedente art.4 sarà pagato entro 90 giorni d.f. f.m. a	
	seguito emissione di fattura, previo riscontro e verifica della regolarità del	
	servizio reso e del relativo controllo contabile, ai sensi dell'art. 325 del DPR	
	05.10.2010, n. 207.	
	La liquidazione delle spettanze avverrà applicando il prezzo unitario offerto	
	per le quantità eseguite, oltre eventuali oneri per	
	Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a parte in tre tranches in	
	proporzione all'importo globale a cui si riferiscono.	
	Se le cause di non esecuzione del servizio, anche parziale, sono di forza	
	maggiore, e/o di calamità pubblica, non imputabili al committente, esso si	
	intende non reso e nulla è dovuto all'appaltatore, che dovrà riprendere lo	
	stesso non appena possibile.	
	Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per	
	legge.	
	L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla L. 136/2010.	

	Art. 6- Garanzie	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.	
	113 del DLgs 163/2006, n della società	
 di del ...% (ribasso offerto del%)	
	dell'importo di €, dimezzato, decorrente dal al	
	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	
	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	
	(Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del	
	dlgs 163/2006)	
	Art. 7- Penalità –	
	Il presente servizio di fornitura autoricambi è considerato essenziale ai sensi	
	dell'art. 1 della L. 12/06/1990, n° 146, quindi di interesse pubblico, per cui	
	non può essere ritardato, sospeso o interrotto per nessuna ragione, se non per	
	causa di forza maggiore (catastrofi naturali).	
	In caso di ritardato o inefficiente servizio verrà applicata una penale, in	
	misura giornaliera, di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se il 	
	servizio viene reso parzialmente;	

	<ul style="list-style-type: none"> • Un per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso con un ritardo di 24 ore. 	
	Complessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010.	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)	
	Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza e per reati accertati nei seguenti casi:	
	a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;	
	b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;	
	c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;	
	d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;	
	f) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314,	

	primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320	
	del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp),	
	nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di	
	subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti	
	alla sicurezza del lavoro;	
	g) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell’appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine	
	generale di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006;	
	h) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell’appaltatore per l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui	
	all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno	
	2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle	
	persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di	
	personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità	
	amministrativa da reato), quali p.e., l’art. 25-septies sulla sicurezza sul	
	lavoro,l’art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni	
	altra condanna prevista dall’art. 32-quater del codice penale, come	
	introdotto dall’art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il	
	divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.	
	Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con racc. AR ovvero	
	con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la	
	cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio	
	in danno ed a spese dell’appaltatore inadempiente con l’addebito	
	dell’eventuale costo emergente.	

Art. 9 - Responsabilità per danni –

L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Il committente resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei confronti del committente.

Art. 10 – Cessione –

L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.

Art. 11 – Varianti e Prezzi unitari –

Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta aggiudicataria.

I prezzi unitari sono fissi ed invariabili fino all'approvazione dell'eventuale revisione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1467 e 1664 c.c. e dell'art. 115 del DLgs 163/06.

Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezziari previsti dall'art. 7 co. 4, lett c) e co. 5 del DLgs 163/06, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che il prezzo unitario offerto ed aggiudicato non dovesse ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi.

L'importo contrattuale stimato al precedente art. 4 può variare in più ed in

	meno ed è legato alla variabilità dei due fattori che concorrono alla sua	
	determinazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • quantità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • durata dell'appalto. 	
	Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione	
	sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto. Viceversa se	
	l'importo contrattuale diventa insufficiente il committente è tenuto ad	
	integrare la copertura finanziaria.	
	Art. 12 – Personale –	
	L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a	
	favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in	
	materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti per legge. Si	
	obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le	
	condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti	
	collettivi nazionali di lavoro in vigore per tutto il periodo di durata	
	dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a collaborare con il committente per la	
	formazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da	
	Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008, il quale sottoscritto dalle	
	parti è allegato al presente contratto, nonché a tutto quanto la stessa norma	
	pone a carico dell'appaltatore. Il committente non assume alcun obbligo nei	
	confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque	
	titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né a conclusione dell'appalto stesso.	
	Art. 13 - Controversie –	
	Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla	
	competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.	

	Art. 14- Oneri e spese –	
	Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione, a tassa fissa, le cui spese	
	sono a carico dell'appaltatore. Sono parimenti a carico dell'appaltatore tutte le	
	altre spese amministrative inerenti il presente contratto. _____	
	Art. 15 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
	della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del	
	DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del	
	contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù	
	dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per	
	la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	
	fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto	
	l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.	
	Art. 16 - Rinvio alle norme di legge –	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli allegati	
	agli atti di gara valgono le norme previste dal DLgs 163/2006 e s.m.i., dal	
	Codice Civile e le altre norme specifiche regolanti la materia.	
	Il Committente	L' Appaltatore
	Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il Sig.	
	dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito	
	indicate: art. 5 (Modalità di pagamento del corrispettivo); art.7 (Penalità); e	
	art. 11 (Varianti e prezzi unitari)._____	
	Il Committente	L' Appaltatore